

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Prot. n. 152/SG/VN/ml

Roma, 30 settembre 2014

Oggetto: gestione in bilancio della riduzione di risorse disposta dal dl n. 66 del 2014.


Con il decreto legge 66/2014 viene, come noto, richiesto ai Comuni un contributo al risanamento della finanza pubblica di 375,6 milioni per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro a partire dal 2015. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (art.1, comma 380-ter, L. 228/2012). Ai fini della gestione in bilancio del taglio in questione, il comma 12 dell'articolo 47 prevede che i Comuni, rispetto alle indicazioni contenute al comma 9 del medesimo articolo, possano *"I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli"* stabiliti dalla norma stessa.

L'impostazione della norma e, in particolare, il citato comma 12 stanno determinando forti dubbi applicativi tra gli Amministratori, i funzionari e gli Organi preposti ai controlli della gestione finanziaria, che muovono dall'incertezza circa quale dimostrazione i Comuni debbano dare dell'ottemperanza alla norma di contenimento della spesa in questione. Viene infatti previsto dallo stesso articolo 47 (comma 13) che l'organo preposto al controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi l'effettiva adozione delle misure di riduzione di spesa, dandone atto con apposita relazione.

I dubbi applicativi di cui perviene segnalazione stanno portando a diverse posizioni degli organi revisori. In alcuni casi la spesa di riferimento sembrerebbe individuata nell'anno 2013, in altri nel triennio 2011-2013, a volte con riferimento al dato di competenza, in altre circostanze sulla base del valore di cassa. Si evince con immediatezza, pertanto, la necessità di un intervento chiarificatore, anche per evitare che le difformità di comportamento attuali portino al formarsi di posizioni altrettanto eterogenee al momento del controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti.

Peraltro – e più in generale – si ritiene necessario riaffermare l'esigenza che l'autonomia organizzativa e gestionale, riconosciute ai Comuni dall'ordinamento vigente, sia doverosamente salvaguardata anche a fronte della norma in esame. Ad avviso dell'ANCI, non appare coerente con l'ordinamento degli Enti locali qualsiasi interpretazione che imponesse specifici vincoli nella trasposizione in bilancio dei tagli erariali derivanti dal decreto legge 66/2014, in conformità con la gestione degli analoghi tagli derivanti dal decreto legge 95/2012 subiti dai Comuni tra il 2013 e il 2014, anch'essi modulati e ripartiti all'interno del comparto comunale sulla base di informazioni contabili desunte dalla banca dati SIOPE e governati dai Comuni senza particolari vincoli allocativi.

./.



La diversa modulazione dei risparmi attesi, unitamente alla normale variabilità della spesa comunale, potrebbero infatti dare luogo a variazioni anche in aumento di determinate voci di costo comprese nella tabella A allegata all'articolo 47 del decreto legge 66 del 2014, dovute alla diversità delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, ovvero alla diversa qualità o dimensione degli acquisti decisi dal Comune. Tale eventuale andamento della spesa corrente non può di per sé essere considerato violazione degli obblighi di risparmio insiti nella norma in questione, la cui dimostrazione potrà comunque essere evidenziata con riferimento alle misure di contenimento adottate dall'Ente. Né può essere sottovalutata la circostanza che la norma di contenimento è stata emanata in corso d'anno ed è stata sottoposta a rilevanti modifiche in occasione della conversione in legge del dl 66 (L. 23 giugno 2014, n. 89), circostanza che accentua la difficoltà degli enti di introdurre revisioni contrattuali e modifiche agli approvvigionamenti di beni e servizi già programmati.

Si auspica, quindi, che vogliate concordare con un'interpretazione della norma in questione tale da confermare la legittima facoltà in capo al singolo Ente di individuare le misure ritenute più idonee per compensare il rilevante taglio di risorse intervenuto con il dl 66, senza dover ricorrere a dimostrazioni "aritmetiche" che non riflettono la realtà della gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, valutando la necessità di una circolare esplicativa nel senso sopra auspicato.

Si coglie l'occasione per allegare una proposta di revisione della norma in questione, che appare comunque opportuna, considerando l'ampia platea di operatori coinvolti sia nella gestione che nei controlli della contabilità degli enti locali.

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrete dare alla problematica esposta, invio i più cordiali saluti.

Veronica Nicotra

*Pref. Elisabetta Belgiorno
Capo Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali
Ministero Interno*

*Cons. Roberto Garofoli
Capo di Gabinetto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*Pref. Luciana Lamorgese
Capo di Gabinetto Ministro Interno
Palazzo Viminale*

*Prof.ssa Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale
Dipartimento per le Finanze
Ministero dell'Economia e delle Finanze*
